



Consiglio Comunale

Deliberazione N° 85 del 21/12/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI - MODIFICHE

L'anno **duemilaventitre**, e questo giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 12/12/2023 - Prot. 27872, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO		X
6	BRANDANI ERICA		X	15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE		X
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA		X
9	MARZI ELENA	X					

13

4

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : VAIANI LEONARDO, POLVERINI FRANCESCO, BAGNAI DANIELE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI - MODIFICHE" a firma del responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI ,D.SSA VALENTINA SPAGLI / ArubaPEC S.p.A. , di cui fa proprio il contenuto;

<< **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/2010, con la quale è stato approvato il primo regolamento in materia di servizi cimiteriali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2011, con la quale sono state approvate le modifiche al sopra richiamato regolamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2017, con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale dei servizi cimiteriali;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/10/2009, con la quale sono state approvate le modifiche al vigente regolamento;

Vista la Legge n. 51 del 20/05/2022 art. 36 bis “Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa” che al fine di semplificare e velocizzare le attività dell’ufficiale dello stato civile introduce la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000 tra le modalità di accertamento della volontà del defunto di essere cremato;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al regolamento inerenti la corretta applicazione delle norme che disciplinano anche l’accertamento della volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri, resesi opportune in un’ottica di massima chiarezza e trasparenza al cittadino, al fine di chiarire la legislazione vigente;

Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” art. 3 comma c) che afferma che la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto;

Vista la Legge Regionale n. 29 del 31/05/2004 art. 3 bis comma 1 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” che afferma che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri (...) è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale dello stato civile;

Vista la giurisprudenza di riferimento TAR Lazio, Sezione 2 bis n. 3407 del 04/04/2013 e TAR Sardegna Sezione 2 n. 100 del 05/02/2014 che asserisce che la legislazione vigente nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del *de cuius* in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che ne consegue, se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione;

Considerato che attualmente la dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella del testamento;
- dichiarazione sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo secondo quanto previsto dal codice civile;

Ritenuto, in mancanza delle espressioni di cui sopra, di considerare valida anche una volontà di dispersione delle ceneri espressa verbalmente ai propri familiari e da loro attestata con propria dichiarazione, come avviene per l'accertamento della volontà di cremazione;

Considerato che la necessità di apportare le suddette aggiunte al regolamento ha dato l'occasione per modificare alcuni articoli del regolamento che non risultano più attuali, come di seguito specificato:

- cancellazione dell'art. 38 comma 2, che prevedeva l'erogazione di contributi economici da parte del Comune per favorire la cremazione quale metodo più ecologico, igienico ed economico, alla luce del fatto che negli anni le cremazioni sono comunque aumentate;
- cancellazione dell'art. 39, che stabiliva la concessione degli ossari delle aree cimiteriali di Pulica, Sammontana e San Vito esclusivamente per resti ossei di defunti sepolti nel territorio di Montelupo Fiorentino o di loro congiunti o parenti di primo grado per sopperire alla carenza di posti liberi, necessità che ad oggi non si ravvede visto il cospicuo numero di ossari liberi;

Visti gli allegati alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A) – testi a fronte con indicazione delle modifiche da apportare;
- Allegato B) – testo completo del Regolamento comunale dei servizi cimiteriali, comprensivo delle modifiche;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

propone

1. di apportare al regolamento comunale dei servizi cimiteriali le modifiche degli articoli n. 30, 36, 38, 39, 41 riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo testo del regolamento, così come riportato dall'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs n. 267/2000, al fine di poter rendere effettive quanto prima le modifiche proposte.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 12

Astenuti n. 1 (Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI ;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al TAR;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara